



COMUNE DI POLLA

(PROVINCIA DI SALERNO)

POLIZIA LOCALE

piazza Gerardo Ritorto – cap 84035 – Polla (SA)

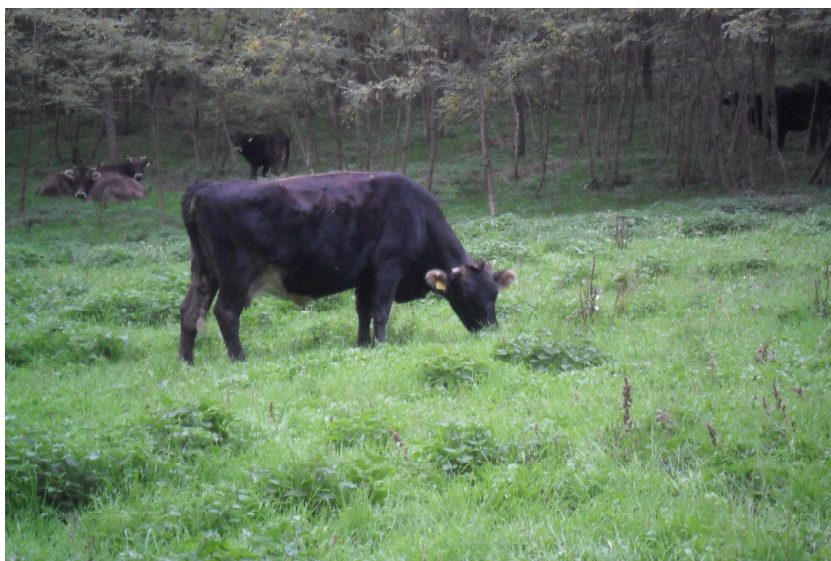
p.e.c.: poliziamunicipale.polla@asmepec.it telefono: 0975.376.004

REGIONE CAMPANIA

Comune di Polla

(Provincia di Salerno)

REGOLAMENTO DEL PASCOLO



-2021-

REGOLAMENTO DEL PASCOLO

(Art. 18 della L. R. n. 11/96 - Artt. 106 e 129 del Regolamento regionale n. 3/2017 e s.m.i.)

Sommario

ART. 1 – Disciplina di riferimento	3
ART. 2 – Competenza territoriale	3
ART. 3 – Titolarità del diritto di Pascolo	3
ART. 4 – Esercizio del pascolo	4
ART. 5 – Divieto di pascolo.....	4
ART. 6 – Licenza di pascolo e fida pascolo	5
ART.7 – Commissione di esperti e ruolo	6
ART. 8 – Pascolo abusivo	6
ART. 9 – Tipologia capi di bestiame	6
ART. 10 – Fida altrui	6
ART. 11 – Custodia del bestiame	7
ART. 12 – Prescrizioni per la fida	7
ART. 13 – Produttività dei pascoli	7
ART. 14 – Carico di bestiame - durata e periodo del pascolo	7
ART. 15 - Territori di pascolo	8
ART. 16 - Controllo sanitario del bestiame ammesso al pascolo	8
ART. 17 - Certificato di licenza di pascolo	8
ART. 18 – Miglioramento colturale	8
ART. 19 - Sanzione per pascolo non autorizzato	9
ART. 20 – Adempimenti	9
ART. 21 – Tassa di fida pascolo	9
ART. 22 - Domanda di fida pascolo	10
ART. 23 - Pubblicazione dell’elenco dei richiedenti la fida pascolo	10
ART. 24 – Eventuale graduatoria fida	10
ART. 25 - Pagamento della Tassa di fida pascolo	10
ART. 26 – Norma di rinvio	11
ART. 27 – Divieti	11
ART. 28 - Accertamenti	11
ART. 29 – Graduatoria criteri di demerito	12
ART. 30 - Pascolo anticipato o posticipato	12
ART. 31 - Sanzioni	12
ART. 32 - Tariffe di fida pascolo	12
ART. 33 - Destinazione dei proventi di fida	12
ART. 34 - Controlli	12
ART. 35 - Modifiche	13
ART. 36 – Rinvio	13
Allegato “A”	14
Allegato “B”	15

ART. 1 – Disciplina di riferimento

1. La disciplina del pascolo fa riferimento alla Legge del 16/6/1927, n. 1766, (*Regolamento di Esecuzione* approvato con R. D. del 26/2/1928, n. 332), alle L. R. del 17/3/1981, n. 11 e s.m.i., alla L. R. n. 11/96 e s.m.i., e soggiace all'osservanza delle disposizioni *Regolamento Regionale n. 3* del 28 settembre 2017 e s.m.i, delle *Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale* contenute nel *Piano di Gestione Forestale* vigente.
2. Con il presente Regolamento viene disciplinato l'uso del pascolo sui terreni appartenenti al Comune di Polla, gravati del diritto di uso di pascolo a *favore della generalità della popolazione del Comune stesso*, fatte salve apposite autorizzazioni rilasciate dal Sindaco.
3. La gestione dei terreni ad uso pascolivo viene eseguita in applicazione dell'art. 43 del R.D. n.°332 del 26.06.1928.
4. Esso fa diretto riferimento alla normativa sancita nelle leggi regionali n°11 del 17.03.1981, n°11 del 07.05.1996 nonché nella legge n°1766 del 16.06.1927.
5. Viene stilato al fine di limitare l'esercizio dell'uso civico ai sensi dell'art. 521 del codice civile, tenendo conto degli usi riconosciuti e del numero degli utenti in rapporto alle utilità che i pascoli e i boschi possano rendere senza un eccessivo sfruttamento, in attuazione dell'art. 45 del Regolamento di esecuzione approvato con R.D. n°332 del 26.02.1928 che sancisce la necessità e l'obbligatorietà di compilare il regolamento di usi civici da parte dei Comuni.

ART. 2 – Competenza territoriale

1. I soggetti di cui all'art.1 e al successivo art. 3, comma 2, nel rispetto delle Leggi Nazionali e della Regione Campania, sono titolari esclusivi ed esercitano i diritti di uso civico sui terreni pascolivi in uso civico che ne sono gravati così come individuati nel Decreto Commissariale di assegnazione a categoria del 7 giugno 1939.
2. I soggetti di cui al successivo art. 3, comma 1, nel rispetto delle Leggi Nazionali e della Regione Campania, esercitano il diritto pascolo in virtù di fida pascolo sui terreni pascolivi non gravati da uso civico di categoria A non inclusi nel predetto Decreto Commissariale.

ART. 3 – Titolarità del diritto di Pascolo

1. All'esercizio del pascolo sul territorio del comune di Polla, gravato da diritto di uso civico di categoria "A", hanno diritto:
 - a. i cittadini naturali residenti nel Comune di Polla, titolari di tale diritto;
 - b. sono fatte salve le relative posizioni e sono equiparati ai cittadini residenti del comune coloro che, in regola dal punto di vista tecnico-fiscale e con il pagamento dei canoni pregressi ed attuali di fida pascolo, risultano assegnatari di aree pascolabili (artt.100, 126 e 127 del Regolamento regionale n. 3/2017) gravato da uso civico precedentemente, per un periodo non inferiore a due anni, all'entrata in vigore del presente regolamento.
2. All'esercizio del pascolo sul territorio del comune di Polla, non gravato da diritto di uso civico di categoria "A", possono concorrere sia i cittadini residenti del Comune che quelli non residenti.
3. L'Amministrazione Comunale, tramite Delibera del Consiglio Comunale, può

aumentare i canoni dei cittadini non residenti nel Comune che risultano essere assegnatari e/o occupatori di aree pascolabili gravate da uso civico e/o affitto, fino ad un massimo del 25% della tariffa base.

ART. 4 – Esercizio del pascolo

1. L'estensione del demanio del Comune di Polla con la specifica delle aree destinate a Pascoli (aree pascolive) e a Boschi pascolabili è riportata nel vigente *Piano di Gestione Forestale*.
2. Le superfici pascolabili sono riportate nell'allegato "A" del presente regolamento e vengono specificate e ripartite annualmente dagli uffici comunali competenti ai sensi del *Piano di Gestione Forestale* e dell'art.126 del Regolamento regionale n.3/2017;
3. L'esercizio del *pascolo permanente* s'intende esteso principalmente a quella parte del territorio comunale assegnata alla categoria "A" degli Usi Civici dal richiamato Decreto Commissariale, in virtù dell'art. 11 della Legge n. 1766/1927 e nel rispetto degli artt. 18 e 31 della L. R. 11/96 e ss.mm.ii..
4. L'esercizio del pascolo, tramite licenza, è soggetto all'osservanza delle disposizioni della L. R. n. 11/96 e ss.mm.ii., delle vigenti Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale del Regolamento regionale n. 3/2017 nonché del Piano di Gestione Forestale.
5. La fertilità, la produttività ed il ricoprimento delle aree a pascolo devono essere salvaguardate.

ART. 5 – Divieto di pascolo

1. Il pascolo è vietato:

- a. sulle aree eccezionalmente destinate a coltura agraria, salvo che le stesse non siano da molto tempo incolte o non siano oggetto di validi progetti di produzione e sviluppo;
- b. sulle aree sdemanializzate o mutate di destinazione con Atto della Giunta Regionale;
- c. su tutte le aree attraversate in precedenza da incendi, ai sensi del Regolamento regionale n. 3/2017, per un periodo non inferiore ad un anno per le aree/terreni pascolivi (articolo 126) e per un periodo non inferiore a 10 anni per i boschi (articolo 127), salvo ulteriore divieto dell'autorità forestale;
- d. sulle aree rimboschite o in corso di rimboschimento, per la durata indicata dall'autorità forestale;
- e. su tutte quelle superfici sottoposte a divieti temporanei o permanenti stabiliti da leggi statali o regionali, sempre che sia intervenuta apposita autorizzazione regionale ai sensi degli art. n.12, della Legge 1766/1927, n. 41 del R. D. 332/1928, n. 2, 5 e 10, della L. R. 11/96 nonché del Regolamento regionale n. 3/2017

2. Il pascolo nei boschi è regolamentato come segue, ai sensi dell'art. 127 del Regolamento regionale n. 3/2017:

- a. il pascolo delle capre nei boschi è sempre vietato;
- b. nei boschi cedui, il pascolo del bestiame ovino è vietato per un periodo di anni quattro dopo il taglio e quello del bestiame bovino ed equino per il periodo di sei anni dopo il taglio;

-
- c. nelle fustaie coetanee il pascolo degli animali ovini e suini è vietato prima che il novellame abbia raggiunto l'altezza media di metri 1,50 e quello degli animali bovini ed equini prima che il novellame abbia raggiunto l'altezza media di metri 3;
- d. nelle fustaie laddove sono previsti tagli di preparazione e di segmentazione;
- e. nelle fustaie disetanee e nei cedui a sterzo il pascolo è vietato;
- f. nei boschi adulti troppo radi e deperenti è altresì vietato il pascolo fino a che non sia assicurata la ricostituzione degli stessi;
- g. nei boschi chiusi al pascolo, è vietato far transitare o comunque immettere animali.
- h. nei boschi adulti troppo radi e deperenti è altresì vietato il pascolo fino a che non sia assicurata la ricostituzione degli stessi;
- i. Le aree interessate dall'esercizio del pascolo, salva diversa disposizione, devono essere lasciate a riposo nel periodo invernale (articolo 128).
- l. L'esercizio della pratica del pascolo potrà essere esercitato fatte salve le disposizioni previste dalle misure di conservazione delle aree SIC, le disposizioni per le Aree Natura 2000 e dei Piani sovraordinati.
- m. 1. Il pascolo vagante o brado, cioè senza idoneo custode, può esercitarsi solo nei terreni appartenenti al proprietario degli animali pascolanti. Le proprietà contermini ed i terreni, anche dello stesso possessore, in cui il pascolo è vietato devono essere garantiti dallo sconfinamento degli animali, con chiudende o altri mezzi. Ove non siano presenti adeguati sistemi atti ad impedire sconfinamenti e danni, il bestiame deve essere controllato da un custode di età non inferiore a 18 anni. Ad ogni custode non possono essere affidati più di cinquanta capi di bestiame grosso o più di cento capi di bestiame minuto.;
- n. i caprini vanno immessi al pascolo soltanto nei siti indicati e autorizzati.
- o. L'allevamento di selvaggina ungulata o di cinghiali nei boschi recintati è soggetta a richiesta di concessione, ai sensi dell'articolo 13 della L. R. n. 26/2012, da presentare alla Struttura Regionale competente in materia di caccia. In detta richiesta devono essere indicate le aree di pascolo, il numero dei capi allevati, le caratteristiche del soprassuolo e le modalità di esercizio del pascolo.

ART. 6 – Licenza di pascolo e fida pascolo

1. E' ammesso l'uso dei pascoli in rapporto precario di fida;
2. I cittadini aventi diritto sono tenuti a pagare al Comune una tassa di fida per il pascolo degli animali nei demani comunali;
3. A tal fine è istituita un'apposita *Commissione* costituita da tre (n.3) esperti in materia ed un rappresentante comunale, nominata dall'Amministrazione comunale;
4. La fida è pagata dagli aventi diritto prima dell'immissione al pascolo entro il 31 marzo pena la decadenza dal diritto del loro uso;
6. Gli aventi diritto che intendono immettere del bestiame sui pascoli demaniali dovranno far pervenire, almeno 15 giorni prima dell'inizio del periodo di pascolamento, richiesta scritta all'Ufficio Protocollo del Comune, indicando numero e specie di capi.
7. Il Comune si riserva il diritto di revocare l'uso dei pascoli entro il 30 aprile;
8. La fida è stabilita dall'Amministrazione Comunale nel rispetto dell'art. 46 del R. D. 332/1928 e deve essere considerata a solo titolo di anticipo;
9. Agli aventi diritto sarà riconosciuta la "*Licenza di pascolo*" condizionata al pagamento

della fida, nel rispetto delle determinazioni dell'Amministrazione Comunale;

10. Non potrà essere rilasciata licenza di pascolo a chi avrà riportato condanna definitiva a titolo doloso, per incendi di boschi o di cespugliati a chiunque appartenenti;

ART.7 – Commissione di esperti e ruolo

Con il presente Regolamento viene istituita una Commissione Esperti dei pascoli che viene nominata dal Sindaco.

1. La commissione risulta composta da:

- dal Sindaco o suo delegato, in qualità di Presidente;

e da tre membri appartenenti a:

- Ispettorato Forestale di Salerno o del Comando Stazione Forestale di Polla;

- Servizio Sanitario dell'ASL;

- STAPA Ce.Pi.Ca.;

- Ente Comunità Montana.

2. La Commissione resta in carica per anni due.

3. La commissione avrà i seguenti compiti:

- stabilire ogni anno i comparti pascolativi da assegnare agli aventi diritto per il completo soddisfacimento dei loro bisogni di uso civico;

- destinare a riposo vegetativo periodico i comparti pascolativi che hanno bisogno di lavori di ricostituzione e/o miglioramento;

- determinare eventuali risarcimenti per danni causati ai terreni pascolativi demaniali da parte di aventi diritto per mancato rispetto di norme dettate dal presente regolamento.

ART. 8 – Pascolo abusivo

1. Per il pascolo abusivo nei boschi si deve considerare il danno arrecato all'ambiente boschivo commisurandolo all'alimento consumato dal bestiame pascolante e calcolato in fieno normale equivalente al prezzo corrente del più prossimo mercato di consumo. La quantità dell'alimento computata per ciascun giorno e sua frazione di pascolo abusivo, come segue:

- da Kg. 10 a Kg. 20 di fieno normale per ogni capo bovino o cavallino adulto;

- da Kg. 5 a Kg. 10 di fieno normale per ogni giovenca, vitello o puledro;

- da Kg. 1,5 a Kg. 2 di fieno normale per ogni capo ovino o caprino.

ART. 9 – Tipologia capi di bestiame

1. In accordo con le prescrizioni contenute nel *Piano di Gestione Forestale* gli animali che possono immettersi al pascolo sulle superfici autorizzate sono esclusivamente:

a. i bovini in genere;

b. gli equini in genere;

c. ovini in genere.

Il pascolo dei caprini in bosco è comunque vietato ed è ammesso a distanze non inferiore a metri 500 da insediamenti abitativi.

ART. 10 – Fida altrui

1. È proibito, agli aventi diritto, immettere nei propri allevamenti animali appartenenti a

proprietari diversi da quelli di cui all'art. 3 del presente *Regolamento*;

2. I cittadini che fidassero falsamente sotto il proprio nome pagheranno, a titolo di penale, il quadruplo della fida stabilita dalla Giunta comunale, salvo sempre l'immediata espulsione degli animali stessi dal terreno demaniale pascolivo ed il divieto di fida propria per anni due.

ART. 11 – Custodia del bestiame

1. E' vietato ai custodi di qualsiasi specie di animali, durante il pascolo, essere in possesso di scuri ed altri attrezzi atti a tagliare e danneggiare, così come asportare dai pascoli fieno, erba, strame, letame e legna non secca;

2. Non potrà essere rilasciata licenza di pascolo a chi avrà riportato condanna definitiva per incendi di boschi o cespugliati;

3. La custodia del bestiame deve essere affidata a persone di età non inferiore ai 18 anni nella proporzione di almeno un custode ogni 50 capi di bestiame bovino/equino o 100 capi di bestiame minuto.

ART. 12 – Prescrizioni per la fida

1. I cittadini che intendono condurre al pascolo i propri animali nei terreni di uso civico destinati a pascolo devono:

a. Dichiarare all'ufficio addetto dell'amministrazione comunale, in forma scritta, le specie ed il numero di animali;

b. esibire il certificato sanitario veterinario del luogo di provenienza, attestante che il bestiame non è affetto da malattia alcuna con data non antecedente a tre mesi;

c. assicurare che gli animali siano identificati in conformità alle vigenti norme sanitarie;

d. aver pagato la fida stabilita di volta in volta dalla Giunta comunale oltre che per l'anno in corso;

e. essere in regola con quanto previsto dal Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni".

ART. 13 – Produttività dei pascoli

1. Allo scopo di tutelare la produttività dei pascoli, in accordo con le prescrizioni contenute nel Piano di Gestione Forestale, vigente per il periodo 2005-2014, l'ingresso su territori pascolivi gravati o meno da diritto di uso civico, è autorizzato in conformità alle *Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale vigenti* di cui al Regolamento regionale n. 3/2017 e s.m.i.;

2. Tali termini potranno, eccezionalmente, essere modificati dall'amministrazione comunale secondo l'andamento stagionale e della configurazione dei terreni.

ART. 14 – Carico di bestiame - durata e periodo del pascolo

1. In accordo con le prescrizioni contenute nel *Piano di Gestione Forestale* vigente, della Polizia Forestale e in base a quanto prescritto con il Regolamento Regionale n. 3/2017, il carico massimo di bestiame su terreni comunali pascolivi, espresso in

UBA deve essere distinto per specie.

2. Coefficienti di conversione capo/UBA ai sensi del *Regolamento* di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 come modificato e integrato dal *Regolamento* n. 2016/669 della Commissione del 28 aprile 2016: Tori, vacche e altri bovini di oltre 2 anni = 1 UBA; Equini di oltre 6 mesi = 1 UBA; Bovini da 6 mesi a 2 anni = 0,6 UBA; Bovini ed equini di età inferiore a 6 mesi = 0,4 UBA; Ovi – caprini = 0,15 UBA.
3. Il pascolo tra i 400 e gli 800 m s.l.m. può esercitarsi dal 1° ottobre al 15 maggio (demonticazione), mentre, al di sopra degli 800 m s.l.m., potrà esercitarsi dal 16 maggio al 30 settembre (monticazione).
4. Oltre la data prestabilita per la fida, gli allevatori hanno l'obbligo di portare fuori dei terreni pascolivi interessati tutti gli animali;
5. I terreni interessati dal pascolo, salva diversa disposizione, sono lasciati a riposare per il periodo invernale;
6. Il Sindaco con motivata ordinanza potrà anticipare o ritardare tali date qualora si verificassero eccezionali eventi atmosferici o per altri gravi motivi particolari.

ART. 15 - Territori di pascolo

1. Nell'individuazione ed indicazione delle aree pascolabili, gli uffici comunali preposti, dovranno precisare le aree interessate dalle *Pratiche Locali Tradizionali* – P.L.T. - legate al pascolo, ai fini dell'accesso degli allevatori interessati al sostegno previsto dalla politica agricola comune (D.G.R. dell'8/5/2015, n. 242, e ss.mm.ii., art. 100 del Regolamento regionale n. 3/2017);
2. Il demanio comunale interessato dalla pratica dell'esercizio del pascolo è così individuato e riportato nell'*allegato "A"* del presente regolamento.
3. Il proprietario del bestiame è tenuto a far pascolare il proprio bestiame solamente sui demani ai quali la fida si riferisce.

ART. 16 - Controllo sanitario del bestiame ammesso al pascolo

1. Il bestiame per essere ammesso al pascolo dovrà essere sottoposto a preventiva visita veterinaria;
2. Il bestiame non ritenuto sano ed idoneo potrà essere sostituito da altro della stessa specie;
3. L'interessato dovrà, ad ogni opportuna richiesta, esibire il relativo certificato veterinario.

ART. 17 - Certificato di licenza di pascolo

1. Ogni conducente di bestiame ammesso alla fida dovrà essere munito di un certificato, di cui al precedente Art. 6 – comma 6, rilasciato dal comune di Polla, indicante le sue generalità, il nome del proprietario degli animali, la specie ed il numero degli animali fidati nonché il marchio di distinzione dichiarato in domanda, e le generalità dei/l custodi/e della mandria. Detto certificato dovrà essere esibito a qualsiasi richiesta degli agenti forestali e comunali.

ART. 18 – Miglioramento colturale

1. L'esercizio del pascolo nelle zone che saranno assoggettate al miglioramento colturale

sarà regolato dal soggetto di programma (Comunità Montana o Comune).

ART. 19 - Sanzione per pascolo non autorizzato

1. Qualunque titolare di licenza di pascolo, cittadino o meno, del comune di Polla che denunciasse del bestiame forestiero come di sua proprietà, o comunque non avente diritto al pascolo, sarà immediatamente escluso da tutti i pascoli demaniali con la perdita della tassa di fida già versata al Comune;
2. Chiunque fidasse falsamente sotto il proprio nome pagherà, a titolo di penale, il quadruplo della fida totale stabilita per ogni capo, salvo sempre l'immediata espulsione degli animali stessi dal demanio.

ART. 20 – Adempimenti

1. Quei cittadini che intendono condurre a pascolo i propri animali nei terreni demaniali destinati a pascolo devono:
 - a. dichiarare anticipatamente all'Ufficio comunale addetto le specie ed il numero di animali;
 - b. esibire il certificato sanitario veterinario del luogo di provenienza, attestante che il bestiame non è affetto da malattia alcuna;
 - c. aver dotato il proprio bestiame di marca auricolare e/o microchip;
 - d. aver indicato quale sezione del demanio intende utilizzare come pascolo, comunque individuato nel Piano di Gestione Forestale;
 - e. aver pagato la fida stabilita per l'anno in corso;
 - f. dichiarare di pagare l'eventuale conguaglio della fida prima dell'inizio dell'esercizio dell'anno successivo;

ART. 21 – Tassa di fida pascolo

1. La fida è fissata dall'amministrazione comunale almeno sei mesi prima dell'immissione del bestiame nelle aree di pascolo e si provvede all'aggiornamento, entro gli stessi termini, sulla base dei dati inflattivi ISTAT dell'anno precedente e sulla scorta delle spese di ordinaria e straordinaria amministrazione effettivamente sostenute sulle aree di pascolo nel rispetto dei richiamati limiti previsti dall'art. 46 del R. D. 332/1928. Essa sarà pagata anticipatamente e in ogni caso prima dell'ingresso sui luoghi di pascolo, come previsto dall'art. 6 del presente *Regolamento*;
2. Detratte le spese necessarie per la gestione e sorveglianza delle aree di pascolo, le eventuali somme ricevute dalla fida pascolo saranno reinvestite dall'amministrazione comunale per il miglioramento dei beni di uso civico;
3. L'allevatore che non ha saldato i conguagli di fida per l'anno in corso, non ha diritto all'ingresso nelle terre di uso civico per gli anni successivi. Saranno applicati, inoltre, gli interessi di mora per i ritardati pagamenti che devono essere effettuati prima dell'immissione al pascolo ovvero entro il termine del 31 marzo;
4. L'amministrazione comunale, tramite delibera del Consiglio comunale, può aumentare i canoni dei cittadini non residenti nel Comune che risultano essere assegnatari e/o occupatori di terreni e/o pascolivi gravati da uso civico, fino ad un massimo del 25% della tariffa base.

ART. 22 - Domanda di fida pascolo

1. Gli aventi diritto che intendono immettere del bestiame sui pascoli demaniali dovranno

inoltrare domanda di autorizzazione all'esercizio del pascolo al Comune entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, indicando numero e specie dei capi. Le domande che perverranno oltre tale termine saranno sottoposte all'accettazione del Responsabile del servizio;

2. L'Ufficio preposto iscriverà successivamente nell'apposito registro di fida, le richieste che saranno pervenute.

ART. 23 - Pubblicazione dell'elenco dei richiedenti la fida pascolo

1. L'elenco dei richiedenti la fida pascolo formato sarà pubblicato nell'Albo Pretorio del Comune di Polla per 15 giorni consecutivi;

2. Per le superfici concesse in fida pascolo il carico di bestiame complessivo, distinto per tipologia di soprassuolo, non potrà eccedere il carico massimo indicato nel precedente art. 14.

ART. 24 – Eventuale graduatoria fida

1. Nella necessità di una graduatoria per l'assegnazione della fida costituiranno titoli preferenziali:

- a. la buona condotta morale e civile;
- b. l'essere capo famiglia;
- c. essere residente nel Comune di Polla;
- d. avere la sede aziendale nel Comune di Polla;
- e. aver usufruito dei pascoli per il più basso numero di anni consecutivi;
- f. versare in condizioni economiche svantaggiate;
- g. l'essere allevatore a titolo principale
- h. ordine arrivo richiesta fida pascolo al protocollo generale del Comune.
- i. aziende richiedenti non aventi sede nel Comune di Polla

ART. 25 - Pagamento della Tassa di fida pascolo

1. La tassa di fida è considerata annuale con riferimento al periodo solare di fida. Potrà essere versata in una sola rata;

2. La quietanza dell'avvenuto pagamento vale anche quale licenza di pascolo per il periodo di versamento indicato e dovrà essere esibita a richiesta degli organi di controllo;

3. Eventualmente si dovesse verificare una modifica del numero dei capi fidati, l'interessato dovrà comunicare la variazione e potrà, in detrazione o in aggiunta, previo riconoscimento dell'Amministrazione Comunale, modificare l'importo del secondo versamento o congruando il primo.

ART. 26 – Norma di rinvio

1. Per tutte le norme relative al pascolo non espressamente citate nel presente *Regolamento* si intendono richiamate tutte le disposizioni contenute nelle *Prescrizioni di Massima del PAF, di Polizia Forestale* e le norme vigenti contenute nel *Regolamento regionale n. 3/2017* e quanto previsto dalla vigente normativa di settore.

ART. 27 – Divieti

1. è vietato il pascolo non custodito;

-
2. è vietato asportare dai pascoli fieno, erba, strame, letame e legna verde per portarli sui beni privati;
 3. è vietata la delimitazione a mezzo di recinzione dei pascoli o del territorio comunale salve diverse esigenze dell'Ente. E' fatto obbligo a tutti coloro che senza alcun titolo hanno delimitato in tal senso la proprietà comunale, di eliminare immediatamente le recinzioni abusive;
 4. è vietato l'impianto di strutture fisse (stalle, ovili ecc.) nelle aree demaniali adibite a pascolo;
 5. è vietato ai custodi di qualsiasi specie di animali, durante la loro attività di conduzione degli animali al pascolo, di essere in possesso di scuri ed altri attrezzi atti a tagliare e danneggiare;
 6. È vietato far pascolare qualsivoglia specie animale nelle aree escluse dal pascolo di cui al precedente articolo 15, e sulle quali sono previsti, o sono in atto, interventi finalizzati al mantenimento o protezione della biodiversità.
 7. E' vietata la pulizia dei fontanili al di fuori del periodo compreso tra il 1° agosto e il 30 settembre.
 8. È vietato effettuare trattamenti antiparassitari meno di 20 giorni prima della data di movimentazione verso le zone montane (monticazione).

ART. 27 - Accertamenti

1. L'Amministrazione Comunale farà accertare alla polizia municipale, ai carabinieri forestali e/o altre forze che gli animali vengano condotti al pascolo nelle aree assegnate e che il numero dei capi denunciati corrisponda a quanto versato per la fida pascolo;
2. E' fatto obbligo a tutti gli interessati di indicare, nella domanda di fida pascolo, il marchio auricolare o altro segno d'individuazione che dovrà essere applicato su ciascun capo di bestiame;
3. Periodicamente l'Ente verificherà la conformità di quanto sopra e provvederà alla requisizione di tutti i capi di bestiame che, eventualmente, siano trovati sprovvisti di marchio o di altro segno di individuazione denunciato dall'interessato;
4. Eventuale cambio di bestiame dovrà essere immediatamente comunicato all'Ente e si dovrà provvedere ad apporre il segno di distinzione sui capi nuovi;
5. Nel caso in cui, se pur contraddistinti con il segno particolare, l'interessato immetta al pascolo un numero di capi superiore a quello autorizzato, sarà sanzionato a norma di legge e a titolo di penale sarà tenuto al pagamento della somma corrispondente alla fida per quel singolo capo di bestiame moltiplicata per 4 (*quattro*).

ART. 28 – Graduatoria criteri di demerito

1. Nella necessità di stilare una graduatoria, costituiranno elemento di giudizio negativo:
 - a. l'aver usufruito dei pascoli per il maggior numero di anni consecutivi;
 - b. la cattiva condotta morale e civile;
 - c. il non essere capo di famiglia;
 - d. il non essere allevatore a titolo principale;
 - e. l'essere stato sanzionato per l'introduzione di animali non aventi diritto alla fida pascolo.

ART. 29 - Pascolo anticipato o posticipato

1. L'ingresso arbitrato nelle sezioni di pascolo prima delle date fissate all'articolo 14, comma 3, del presente *Regolamento* o l'uscita dopo la data fissata dal predetto articolo, nonché la mancata denuncia preventiva di ingresso previsti all'articolo 20 e la mancata marchiatura del bestiame comporta la sanzione a norma di legge, il pagamento del quadruplo della fida stabilita per ogni singolo capo e l'espulsione dal territorio demaniale. Qualora l'infrazione abbia rilevanza igienico-sanitaria, si procederà ad inoltrare denuncia all'Autorità Giudiziaria.

ART. 30 - Sanzioni

1. L'allevatore che non ha pagato la fida per l'anno in corso non ha diritto all'ingresso nelle terre demaniali per gli anni successivi;
2. Saranno applicati gli interessi di mora per i ritardati pagamenti che devono essere effettuati entro i termini stabili dal precedente articolo 21, comma 3.
3. Per tutte le altre violazioni del Presente Regolamento, salvo per i reati per i quali si procede con denuncia all'autorità giudiziaria, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

ART. 31 - Tariffe di fida pascolo

1. Ai fini della determinazione del carico e delle relative penalità, dovrà farsi riferimento al prezzo previsto per la fida pascolo per ogni capo di bestiame quali gli ovini, caprini, bovini ed equini come da allegato B.
2. Le tariffe possono essere riviste annualmente dalla Giunta Comunale con apposita delibera.
3. Si precisa che sono tassabili soltanto i capi bovini che abbiano compiuto l'anno e gli ovini che abbiano compiuto i sei mesi.
4. Per fatti eccezionali e per eventuale carico l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di assegnare una particolare zona per il pascolo degli equini, sempre per fatti eccezionali e per eventuale eccessivo carico potrà ridurre in percentuale i capi, di qualsiasi natura, da immettere al pascolo.

ART. 32 - Destinazione dei proventi di fida

1. Le entrate derivanti dalla fida pascolo verranno depositate su apposito capitolo del bilancio comunale e saranno destinate esclusivamente al miglioramento dei pascoli ed alle condizioni di vita degli allevatori, nonché alla manutenzione/miglioramento delle infrastrutture legate all'esercizio delle attività silvo-pastorali (manutenzione viabilità e sentieristica di accesso e servizio alle aree pascolive, manutenzione ai fontanili, abbeveratoi, cisterne).

ART. 33 - Controlli

1. Il controllo dei terreni soggetti a pascolo è esercitato dai *Carabinieri Forestali* e dal *Comando di Polizia Locale*;
2. Il controllo igienico-sanitario del bestiame immesso al pascolo sarà attuato dal personale delle strutture del *Servizio Sanitario Veterinario* competenti per territorio.

ART. 34 - Modifiche

1. Per la modifica del *Regolamento* nel rispetto delle leggi vigenti, è richiesta specifica Deliberazione del Consiglio Comunale.

ART. 35 – Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel Regolamento si applicano le norme europee, statali e regionali vigenti in materia;

2. La mancata osservanza da parte degli attuali occupatori, dell'art. 3 del Regolamento oltre al recupero delle somme dovute a titolo di canone determina l'attivazione delle procedure statali e regionali di reintegro sulla scorta del Capo IV del R.D. 332/1928.

ALLEGATO A

Aree da destinare al pascolo

L'estensione del demanio del Comune di Polla occupa una superficie complessiva di ha. 903.55.56 (*Tab. n.1*), mentre quella pascoliva, intesa come pascoli, radure e incolti riportata nel *Piano di Gestione Forestale vigente* è di complessivi ettari 675.01.38. A questi si aggiungono 87.70.00 ettari di superfici boschive oggetto di *Pratiche Locali Tradizionali* site sia in agro di Polla.

ALLEGATO B

Tariffe

Ai fini della determinazione del carico e delle relative penalità, dovrà farsi riferimento alle seguenti tariffe per cui il prezzo previsto per la fida pascolo per ogni capo di bestiame quali gli Ovini, Caprini, Bovini ed Equini è il seguente:

- n° 1 Capo Ovino o Caprino con più di un anno di età: Euro 4,00
- n° 1 Capo Ovino o Caprino con età tra sei mesi e un anno: Euro 2,00
- n° 1 Capo Bovino adulto con più di un anno di età: Euro 15,00
- n° 1 Capo Bovino con età tra sei mesi e un anno: Euro 7,50
- n° 1 Capo Equino con più di un anno di età: Euro 20,00
- n° 1 Capo Equino di età tra 6 mesi e 1 anno: Euro 10,00

Le tariffe sono maggiorate del 25% per coloro che non sono residenti a Polla.